

ROMAGNANO SESIA
-COMUNE-



Comune di Romagnano Sesia
Provincia di Novara

REGOLAMENTO
DELLA PUBBLICITA' SULLE STRADE

Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 26 in data 25-11-2022

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Regolamento comunale: criteri e scopo
- Art. 2 – Ambito di applicazione
- Art. 3 – Pubblicità e Pubbliche Affissioni: definizioni e occupazioni
- Art. 4 – Pubblicità effettuata su spazi e aree comunali
- Art. 5 – Classificazione degli impianti
- Art. 6 – Avvio del procedimento amministrativo
- Art. 7 – Termini per la definizione del procedimento amministrativo
- Art. 8 – Istruttoria
- Art. 9 – Conclusione del procedimento
- Art. 10 – Rilascio dell'autorizzazione
- Art. 11 – Contenuto ed efficacia del provvedimento
- Art. 12 – Durata dell'autorizzazione, rinnovo e subingresso
- Art. 13 – Installazione del mezzo pubblicitario
- Art. 14 - Variazione del messaggio pubblicitario
- Art. 15 – Responsabilità per l'installazione
- Art. 16 – Oneri per l'installazione, manutenzione o rimozione
- Art. 17 – Targhetta d'identificazione
- Art. 18 – Estinzione dell'autorizzazione
- Art. 19 – Decadenza dell'autorizzazione
- Art. 20 – Revoca dell'autorizzazione
- Art. 21 – Rimozione degli impianti abusivi
- Art. 22 – Caratteristiche generali degli impianti
- Art. 23 – Limitazioni e divieti in materia di pubblicità

TITOLO II – POSIZIONAMENTO E DIMENSIONAMENTO

- Art. 24 – Collocazione, distanze e deroghe
- Art. 25 – Zone speciali
- Art. 26 – Dimensione degli impianti
- Art. 27 – Deroghe

TITOLO III – IMPIANTI PUBBLICITARI - TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE

- Art. 28 – Impianti pubblicitari permanenti
- Art. 29 – Insegne di esercizio
- Art. 30 – Mezzi pubblicitari espositori a messaggi a variabilità continua o periodica propri delle attività commerciali o artigianali
- Art. 31 – Targhe professionali
- Art. 32 – Bachecca o mezzo pubblicitario di servizio
- Art. 33 – Scritte pubblicitarie su tenda solare
- Art. 34 – Preinsegne e segnali turistici e di territorio
- Art. 35 – Cartello stradale pubblicitario
- Art. 36 – Impianto a messaggio variabile – impianti di trasmissione e/o riproduzione immagini
- Art. 36 bis – Prescrizioni e divieti
- Art. 37 – Pubblicità relativa a comunicazioni istituzionali
- Art. 38 – Impianti pubblicitari su elementi di arredo (transenne, pensiline)
- Art. 39 – Impianti pubblicitari all'interno di rotatorie
- Art. 40 - Pubblicità all'interno delle aree di parcheggio
- Art. 41 - Pubblicità all'interno delle stazioni di servizio carburante
- Art. 42 – Impianti pubblicitari su edifici sportivi

TITOLO IV – PUBBLICITA' TEMPORANEA

- Art. 43 – Definizione
- Art. 44 – Tipologia
- Art. 45 – Striscione
- Art. 46 – Stendardo, telo o bandiera
- Art. 47 – Locandina
- Art. 48 – Cavalletto
- Art. 49 – Cartello pubblicitario di cantiere
- Art. 50 – Insegna di esercizio temporanea su cantiere
- Art. 51 – Teli pubblicitari su ponteggi
- Art. 52 - Segno orizzontale reclamistico
- Art. 53 – Allestimento pubblicitario su vetrine
- Art. 54 – Pubblicità itinerante

TITOLO V – ALTRE FORME DI PUBBLICITA'

- Art. 55 – Pubblicità effettuata sui veicoli
- Art. 56 – Pubblicità fonica
- Art. 57 – Volantinaggio e pubblicità commerciale
- Art. 58 – Pubblicità effettuata da aeromobili

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALE E TRANSITORIE

- Art. 59 – Responsabilità per la manutenzione
- Art. 60 – Attività di accertamento
- Art. 61 – Mezzi pubblicitari abusivi
- Art. 62 – Ordinanza del Sindaco
- Art. 63 – Sanzioni Amministrative
- Art. 64 – Sanzioni tributarie ed interessi
- Art. 65 – Rimozione e Rinuncia
- Art. 66 – Trattamento dei dati personali
- Art. 67 – Norme finali e transitorie

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Regolamento comunale: criteri e scopo

1. Il presente Regolamento comunale è lo strumento normativo attraverso il quale il Comune di Romagnano Sesia stabilisce e regola la pianificazione e la gestione dei mezzi pubblicitari nel proprio territorio.

Attraverso questo strumento il Comune ha la facoltà di provvedere all'installazione, alla rimozione o allo spostamento degli impianti pubblicitari in qualsiasi momento lo reputi necessario, per esigenze di servizio, di circolazione stradale, per la realizzazione di opere di pubblica utilità, nel caso in cui la presenza degli impianti leda il decoro urbano e/o paesaggistico del territorio o comunque per qualsiasi altro motivo lo ritenga necessario.

2. L'obiettivo prioritario del presente Regolamento è quello di organizzare gli attuali impianti pubblicitari ed avere uno strumento di pianificazione che garantisca il rispetto della normativa vigente sia in termini di sicurezza stradale che di gestione del servizio.

3. Per quanto concerne l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, come anche per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni e della eventuale gestione in concessione, si rinvia alle disposizioni dello specifico Regolamento comunale adottati ai sensi del Decreto Legislativo 22.12.2019 n. 160.

4. Il Comune si riserva la facoltà di autorizzare il collocamento di alcune tipologie di impianti pubblicitari di servizio, qualora, nella sua discrezionalità, lo ritenesse utile e necessario sotto il profilo del pubblico interesse.

5. Ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993 e s.m.i., si intendono impianti pubblicitari non solo quelli come tali definiti dal D.P.R. n. 495 del 16 novembre 1992, ma anche tutti i restanti mezzi sia statici che mobili comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni visive.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno applicazione sul territorio comunale limitatamente al centro abitato, così come definito con Delibera G.C. n° 109 del 04.10.2018, e disciplinano all'interno di tale delimitazione l'inserimento sia temporaneo che permanente dei mezzi pubblicitari.

2. La pubblicità sulle strade e sui veicoli è disciplinata dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 "Nuovo Codice della Strada".

3. Le caratteristiche tipologiche, dimensionali ed il posizionamento degli impianti pubblicitari sono regolamentati dalla normativa vigente sulla circolazione stradale (Artt. 47-59 del DPR 495/1992 Regolamento di Attuazione e Esecuzione al Codice della Strada e s.m.i.)

Art. 3 – Pubblicità e Pubbliche Affissioni: definizioni e occupazioni

1. Con i termini di impianti e mezzi pubblicitari si intendono tutte le strutture idonee ad evidenziare e promuovere attività professionali, esercizi commerciali, produttivi e di servizio, ovvero ad esporre messaggi informativi o pubblicitari in genere, comprendenti insegne di esercizio, targhe, preinsegne, cartelli ed altre forme di pubblicità definite dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico o comunque a tali luoghi assimilabili.

2. Per pubblica affissione si intende l'esposizione nell'ambito del territorio comunale di manifesti esposti a cura del Comune o del Concessionario negli appositi spazi ad essi riservati.

3. Fermo restando quanto disposto dal Codice della Strada nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico o da essi visibili, senza preventiva specifica autorizzazione.

4. Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposte sulla pubblicità.

5. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge, non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità se non previo consenso degli Enti preposti alla tutela.

Art. 4 – Pubblicità effettuata su spazi e aree comunali

1. La pubblicità e l'esposizione diretta di manifesti eseguite su spazi di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, devono essere preventivamente autorizzate.

Art. 5 – Classificazione degli impianti

1. Per la definizione dei mezzi pubblicitari viene recepito il testo integrale dell'art. 47 del D.P.R. n. 495/1992 il quale definisce come impianto pubblicitario qualunque manufatto destinato a supportare messaggi pubblicitari.

2. Gli impianti pubblicitari vengono classificati per categoria, durata, tipologia e finalità del messaggio e caratteristiche specifiche.

La durata di esposizione distingue gli impianti in:

- a) permanenti: manufatti saldamente ancorati a terra o ad una superficie verticale, la cui installazione è subordinata all'ottenimento di un titolo autorizzativo da parte dell'Ente competente della durata massima di 3 anni con la possibilità di variazione del messaggio pubblicitario, previa comunicazione all'Ufficio competente, secondo le modalità previste dall'art. 14 del presente Regolamento;
- b) temporanei: manufatti la cui esposizione è ammessa limitatamente alla promozione pubblicitaria di manifestazioni, spettacoli o per il lancio di iniziative commerciali per un periodo vincolato allo svolgimento dell'iniziativa, subordinatamente all'ottenimento di un titolo autorizzativo o a comunicazione e comunque non superiore a 1 anno.

Al titolo III e IV del presente Regolamento vengono individuate le tipologie di impianti ammessi.

Art. 6 – Avvio del procedimento amministrativo

1. Le varie forme di pubblicità, l'installazione dei relativi mezzi di diffusione nonché l'installazione delle seguenti tipologie d'impianti, oltre ad essere soggette all'applicazione del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria, sono soggette ad autorizzazione espressa.

2. In deroga, come previsto dal comma 821, lett. e), art. 1 della Legge n. 160/2019, la domanda non è prevista e risulta assolta da una comunicazione o richiesta, da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone, prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:

- a. Locandine;
- b. Pubblicità su veicoli;
- c. Volantini, depliant;
- d. Mezzi e esposizioni pubblicitarie all'interno dei locali o comunque non visibili da luogo pubblico;
- e. Vetrofanie che per caratteristiche e contenuto non si configurino come insegna di esercizio;
- f. Affissioni del servizio pubblico;
- g. Targhe professionali poste all'ingresso della sede dell'attività che per dimensioni, caratteristiche e contenuto non si configurino come insegna di esercizio, che devono in ogni caso corrispondere ai criteri dell'art. 30 del presente regolamento.

La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione ed al relativo pagamento del canone, ove non esente.

I cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a un quarto di metro quadrato (es. formato A3), non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura superiore a un quarto di metro quadro, è prevista la preventiva autorizzazione.

3. La domanda deve essere presentata presso l'Ufficio comunale preposto, per l'esposizione di cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari collocati lungo le strade o in vista di esse, nonché per la pubblicità fonica e per tutte le tipologie pubblicitarie per il quale è richiesta espressa autorizzazione così come previsto dalle normative vigenti.

4. L'istanza per l'autorizzazione, a pena di improcedibilità, deve essere presentata almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'esposizione pubblicitaria.

5. La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

a. generalità, residenza, codice fiscale e/o partita I.V.A. mail e PEC del richiedente, nonché l'indicazione della denominazione e dell'eventuale sede di quanto pubblicizzato;

b. tipologia del mezzo pubblicitario per cui si richiede l'autorizzazione;

c. estratto di mappa catastale con esatta indicazione del posizionamento richiesto e/o proposto (**non necessaria in caso di rinnovo senza variazioni, se già presente nella domanda oggetto di rinnovo**);

d. ragione sociale e sede legale della ditta installatrice, relativo codice fiscale, partita I.V.A., numero d'iscrizione alla C.C.I.A.A. e dichiarazione di essere abilitata a rilasciare l'apposita certificazione, se necessaria;

e. documentazione fotografica a colori del luogo/edificio dove verrà installato il mezzo pubblicitario dalla quale risulti la posizione in relazione all'edificio o al sito prescelto e nella quale venga individuato l'ambiente circostante o il contesto architettonico del quale l'edificio interessato fa parte (**non necessaria in caso di rinnovo senza variazioni, se già presente nella domanda oggetto di rinnovo**); in caso di impianto a muro, luminoso e non, dovrà essere indicata la distanza da aperture finestrate, da altri impianti a parete nonché l'altezza del margine inferiore;

f. progetto grafico in scala ed a colori o ricostruzione fotografica del mezzo pubblicitario con relative dimensioni (**non necessaria in caso di rinnovo senza variazioni, se già presente nella domanda oggetto di rinnovo**);

g. rilievo quotato in scala 1:200 o 1:500 dell'area su cui insiste l'impianto con indicazione delle distanze dello stesso da riferimenti quali: margine carreggiata, impianti segnaletici stradali, edifici e recinzioni, altri cartelli e mezzi pubblicitari, intersezioni (**non necessaria in caso di rinnovo senza variazioni, se già presente nella domanda oggetto di rinnovo**);

h. bozzetto del messaggio da esporre;

i. periodo di esposizione;

j. autorizzazione e documento di identità del proprietario, in caso di posizionamento su proprietà privata;

l. autorizzazione rilasciata da organo competente, se area soggetta a tutela ambientale, paesaggistica, storico-artistica o documentale;

m. autodichiarazione, redatta ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445;

n. copia documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;

6. Il rilascio delle autorizzazioni per il posizionamento e l'installazione di insegne, targhe, cartelli e di tutti gli altri mezzi pubblicitari nei centri abitati è di competenza del Comune, salvo il preventivo nulla-osta tecnico dell'Ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità al comma 4 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992. In caso di strada di proprietà di Ente diverso dal Comune, o anche se solo visibile da essa, ma all'interno del centro abitato, la domanda dovrà essere presentata, se trattasi di strada:

- provinciale (SP107 e SP165), la domanda sarà inoltrata da parte del Comune;

- statale (SS299 e SS142), la domanda deve essere presentata direttamente all'Ente tramite il modulo presente sul sito istituzionale www.stradeanas.it.

7. Il rilascio dell'autorizzazione terrà conto della posizione ove è prevista la collocazione del nuovo impianto nel rispetto delle normative vigenti, del Codice della Strada (in materia di sicurezza e di distanze

minime) e del presente Regolamento, il tutto nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale nei centri abitati;

8. L'autorizzazione è nominativa e non è cedibile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 12 comma 7 del presente Regolamento.

9. La modifica strutturale, tipologica, dimensionale o lo spostamento dei mezzi pubblicitari deve essere preventivamente ed espressamente autorizzata. La dichiarazione di variazione e la comunicazione di cessazione della pubblicità devono essere presentate all'Ufficio Comunale competente.

10. Le autorizzazioni vengono rilasciate secondo l'ordine di presentazione delle domande.

Art. 7 – Termini per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso è di sessanta giorni (60) dalla data di protocollazione della domanda presso l'ufficio di ricevimento delle domande.

2. Qualora sia necessario acquisire il parere di più servizi, oltre a quello di rilascio del provvedimento, ovvero quando sia richiesto il parere di altri enti, il termine è elevato di 30 giorni.

3. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso all'installazione dei mezzi pubblicitari.

Art. 8 - Istruttoria

1. L'Ufficio Comunale competente al rilascio dell'autorizzazione, ricevuta la domanda o la comunicazione di esposizione pubblicitaria avvia il corrispondente procedimento istruttorio, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'installazione richiesta, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione prevista, il responsabile formula all'interessato, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione.

3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 10 giorni dalla richiesta. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.

4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.

5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la tipologia dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.

Art. 9 – Conclusione del procedimento

1. Il responsabile del procedimento, riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria comprendente tutti i pareri eventualmente richiesti, procede a richiedere il calcolo del canone al competente concessionario per i servizi affidati in concessione, che provvederà ad inoltrare l'avviso di pagamento al richiedente, con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emissione del provvedimento di autorizzazione. Nel caso di mera comunicazione (vedi art. 6 comma 2), la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria.

2. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione di suolo pubblico o per altre entrate di competenza comunale di natura tributaria o patrimoniale. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.

3. Per i relativi adempimenti, la copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'Ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Art. 10 – Rilascio dell'autorizzazione

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:

- a. pagamento, se dovute, dell'imposta di bollo e ogni altra imposta per l'atto;
- b. pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative;
- c. rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
- e. pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dal Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali;
- f. trasmissione della documentazione relativa all'assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 49 comma 3 del Regolamento del Codice della Strada (es. certificazione tecnica per la sicurezza degli impianti luminosi).

2. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.

3. La pubblicità effettuata in assenza della prescritta autorizzazione è abusiva e come tale sanzionata ai sensi di legge.

4. La concessione espressa di occupazione di suolo o area pubblica è condizione per il rilascio dell'autorizzazione ad effettuare pubblicità su suolo pubblico, su ponteggi e recinzioni non mobili di cantiere. L'autorizzazione decade qualora la concessione stessa cessi o venga revocata.

Art. 11 – Contenuto ed efficacia del provvedimento

1. Il provvedimento di autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:

- a. la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzato, la superficie e il contenuto del messaggio pubblicitario;
- b. la misura e indicazione dell'area pubblica o privata su cui si possa effettuare l'installazione;
- c. la durata dell'autorizzazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- d. gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
- f. il pagamento del canone previsto dal Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali.

2. L'autorizzazione acquista efficacia al momento del ritiro solamente previo l'avvenuto pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone dovuto.

Art. 12 – Durata dell'autorizzazione, rinnovo e subingresso

1. L'autorizzazione ha durata indicata dal provvedimento autorizzativo (massimo tre anni), a seconda della tipologia degli impianti, a eccezione degli impianti la cui durata è già stabilita in specifiche convenzioni o verrà stabilita in occasione dell'approvazione dei progetti e delle convenzioni. Fanno eccezione gli impianti pubblicitari denominati "teli pubblicitari" su ponteggi che hanno durata limitata al tempo di autorizzazione del ponteggio stesso, e gli impianti posti su recinzione non mobile di cantiere e ponteggi che hanno la durata del cantiere.

2. Il titolare dell'autorizzazione può, sessanta giorni (60) prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo.

3. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste dall'articolo 6 del presente Regolamento.
4. Nella domanda vanno indicati gli estremi dell'autorizzazione che si chiede di rinnovare.
5. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse tempistiche previste per il primo rilascio del provvedimento.
6. Il rinnovo è subordinato al pagamento del canone per l'autorizzazione per la quale si richiede il rinnovo.
7. Nell'ipotesi in cui il titolare della autorizzazione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata autorizzata l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre trenta giorni dal trasferimento, il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'ufficio comunale competente apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi di cui all'art. 6 comma 5 e gli estremi della autorizzazione in questione.
8. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.
9. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso al cedente.
10. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 7, l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.
11. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Art. 13 – Installazione del mezzo pubblicitario

1. L'installazione del mezzo pubblicitario sarà a carico del titolare dell'autorizzazione e potrà avvenire solo in seguito al rilascio dell'autorizzazione e di conseguenza al pagamento del canone dovuto;
2. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
 - a. fissare all'impianto apposita targhetta d'identificazione, così come stabilito dall'art. 17 del presente Regolamento;
 - b. mantenere l'impianto pubblicitario e il dispositivo d'identificazione in buono stato di manutenzione e conservazione;
 - c. effettuare tutti gli interventi necessari per il mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - d. provvedere alla rimozione di quanto installato e al ripristino dello stato dei luoghi in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione, ovvero per esigenze di pubblico interesse e di utilità pubblica a seguito di richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale.
3. L'installazione di impianti pubblicitari prima della presentazione dell'istanza e del rilascio della prescritta autorizzazione comporta oltre che all'applicazione delle sanzioni amministrative e/o tributarie, il rigetto della relativa istanza sino all'avvenuta rimozione dell'impianto indebitamente installato.
4. Qualora lo ritenga necessario l'Amministrazione comunale potrà effettuare dei sopralluoghi, prima e dopo l'installazione del nuovo mezzo pubblicitario, tramite la Polizia Locale per la verifica del rispetto di tutte le normative stradali vigenti e tramite l'Ufficio Tecnico per una verifica "strutturale" dell'impianto stesso.

Art. 14 – Variazione del messaggio pubblicitario

1. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dal rilascio, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario, deve darne comunicazione all'Ente proprietario della strada, allegando il bozzetto del nuovo messaggio e copia dell'autorizzazione rilasciata.

2. Trascorsi 30 giorni dalla comunicazione di cui sopra, l'interessato potrà effettuare la variazione richiesta, salvo contrarie disposizioni dell'ufficio competente. Il messaggio non potrà essere variato più di due volte l'anno.
3. In caso di impianti pubblicitari posizionati su Strade Provinciali, Statali o di altri Enti o in vista di esse, è necessario inoltrare richiesta direttamente all'Ente proprietario.

Art. 15 – Responsabilità per l'installazione

1. Per ogni impianto tutti i soggetti richiedenti l'autorizzazione sono ritenuti responsabili della corretta installazione degli elementi e dei relativi sostegni; per eventuali danni a cose o a persone causati dall'installazione degli impianti e dai relativi sostegni sono da ritenersi responsabili i soggetti autorizzati per l'impianto.

2. Nell'eseguire le installazioni non devono essere danneggiate le opere stradali, le reti impiantistiche sottostanti / soprastanti e la segnaletica stradale in genere. L'eventuale danneggiamento comporta la sospensione dell'autorizzazione fino all'avvenuto ripristino delle opere danneggiate.

3. Il titolare dell'impianto è responsabile del decoro e della manutenzione sia ordinaria che straordinaria degli impianti e dei relativi supporti.

L'Amministrazione comunale è sollevata da responsabilità civile e penale derivante dall'esposizione dei mezzi pubblicitari.

Qualora venga accertato che lo stato di manutenzione non sia più rispondente alle esigenze di decoro e/o di statica e/o sicurezza, l'Amministrazione comunale, allorché non vi provveda spontaneamente il proprietario dell'impianto nel termine assegnato, può richiedere un immediato intervento manutentivo e successivamente in caso di inadempimento di tale obbligo, disporre la decadenza dell'autorizzazione e provvedere alla rimozione d'ufficio dell'impianto, o provvedere egli stesso alla manutenzione, addebitando agli interessati le relative spese.

4. I proprietari degli impianti sono responsabili di ogni danno causato a cose e/o persone dovuto a una negligente manutenzione sia ordinaria che straordinaria degli impianti stessi, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità civile e penale.

5. All'atto di rimozione dell'impianto, il titolare o il Concessionario è tenuto al ripristino totale dello stato dei luoghi e al rimborso di tutti i danni eventualmente arrecati.

Art. 16 – Oneri per l'installazione, manutenzione o rimozione

1. L'onere per la fornitura, l'installazione, la manutenzione e la rimozione degli impianti e dei loro sostegni è a carico dei soggetti autorizzati. Nel caso di più soggetti autorizzati sullo stesso impianto, l'onere per la manutenzione o la rimozione sarà a carico di tutti i rispettivi titolari delle autorizzazioni rilasciate.

Art. 17 – Targhetta d'identificazione

1. Su ogni mezzo pubblicitario autorizzato così come stabilito dall'art. 55 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, a eccezione delle insegne di esercizio, targhe e vetrofanie, deve essere apposta a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica di modeste dimensioni e in posizione facilmente leggibile sulla quale andranno incisi i seguenti dati di riconoscimento:

- a) amministrazione rilasciante;
- b) il nome del soggetto titolare dell'autorizzazione;
- c) il numero dell'autorizzazione;
- d) progressiva chilometrica del punto d'installazione;
- e) data di scadenza dell'autorizzazione.

Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione di targhette è ammesso che i suddetti dati vengano riportati con scritte a carattere indelebile.

2. La targhetta o la scritta deve essere sostituita a ogni rinnovo e ogni volta che intervenga la variazione di anche uno solo dei dati in essa contenuti.

Art. 18 – Estinzione dell'autorizzazione

1. Sono cause di estinzione:

- a. la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b. la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

Art. 19 – Decadenza dell'autorizzazione

1. Sono causa di decadenza dell'autorizzazione:

- a. il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite successivamente alla prima o di due rate di canone successive alla prima, anche non consecutive;
- b. l'uso difforme da quello previsto nell'atto di autorizzazione di mezzi pubblicitari, dell'eventuale spazio pubblico;
- c. la violazione delle disposizioni contenute nell'atto di autorizzazione, delle norme di legge o di regolamento dettate in materia di esposizione pubblicitaria che ne fanno previsione;
- d. la mancata collocazione del mezzo pubblicitario entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data del rilascio o del rinnovo dell'autorizzazione, salvo proroga su richiesta degli interessati;
- e. il mancato utilizzo del mezzo pubblicitario per un periodo continuativo di 90 (novanta) giorni;
- f. qualora venga accertato che lo stato di manutenzione non sia più rispondente alle esigenze di decoro e/o statica e/o di sicurezza e rechi pericolo a persone e cose;
- g. la chiusura della sede dell'attività;
- h. il trasferimento di sede; l'interessato non ha più titolo per mantenere in opera i mezzi pubblicitari autorizzati presso il luogo di esercizio trasferito;
- i. la dichiarazione di cessazione di mezzi pubblicitari presentata a qualsiasi titolo, comporta l'automatica decadenza della relativa autorizzazione comunale e l'eventuale ricollocamento dei medesimi deve essere richiesto con una nuova istanza.

2. L'ufficio competente alla liquidazione e riscossione del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti, avvisando che in difetto di pagamento entro 15 giorni, sarà automaticamente decaduto dalla autorizzazione. L'esposizione pubblicitaria deve cessare; ove ciò non avvenga si considera abusiva.

Art. 20 – Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è revocata nei seguenti casi:

- a. se non è stato corrisposto, anche parzialmente, il canone previsto;
- b. se viene occupato il suolo pubblico o esposta pubblicità in misura maggiore di quella autorizzata, qualora il titolare della autorizzazione sia incorso in tale violazione per almeno due volte nel periodo di validità della autorizzazione;
- c. qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione pubblicitaria, e in ogni caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle regole vigenti;
- d. l'autorizzazione è stata rilasciata sulla base di elementi e dichiarazioni false o non veritiere;
- e. per la sopravvenuta necessità di utilizzo dell'area da parte del Comune. In tal caso, qualora non sia possibile trasferire l'autorizzazione su altra area (con compensazione del canone dovuto), il titolare dell'autorizzazione ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune;
- f. in qualsiasi momento il Comune lo ritenga opportuno per il verificarsi di situazioni ritenute ostative, derivando dal permanere dell'insanabile pregiudizio a diritti o interessi generali.

2. Se l'esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato secondo la disciplina del presente Regolamento prevista alla lettera g. del precedente comma.

3. La revoca prevista alla lettera e. del comma 1 del presente articolo, non dà diritto al rimborso dei canoni già versati.

4. Il concessionario può rinunciare all'esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione. La sola interruzione dell'esposizione non comporta rinuncia all'autorizzazione, né alla sospensione o rimborso del canone.

5. Se l'installazione dell'impianto non è ancora avvenuta, la rinuncia espressa ovvero la revoca comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo

Art. 21 – Rimozione degli impianti abusivi

1. Contestualmente alla revoca o alla decadenza dell'autorizzazione, l'Amministrazione comunale, salvo il caso in cui l'impianto costituisca pericolo per la circolazione, dà comunicazione al titolare dell'autorizzazione del termine per procedere spontaneamente alla rimozione, scaduto il quale provvederà alla rimozione d'ufficio addebitando le spese di rimozione dell'impianto al titolare dell'autorizzazione stessa o dei soggetti per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

2. Il canone patrimoniale rimane dovuto, nella misura e con le indennità per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, nonché le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Art. 22 – Caratteristiche generali degli impianti

1. I cartelli e gli impianti pubblicitari, sia opachi che luminosi, devono avere sagoma regolare, non generare confusione con la segnaletica stradale, avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità prescritte dal Codice della Strada.

2. Dal punto di vista costruttivo ed estetico, i cartelli e tutti gli impianti pubblicitari di ogni tipologia e destinazione d'uso devono garantire in tutte le componenti (anche in quelle direttamente non visibili) e nell'interezza del manufatto, resistenza agli agenti atmosferici, durevolezza e inalterabilità nel tempo nelle forme e nei materiali, gradevolezza nell'aspetto, costanza nella funzione, sicurezza, resistenza alle spinte del vento; devono inoltre essere realizzati in modo tale da deformarsi in modo controllato o leggermente elastico nei casi di forte sollecitazione atmosferica o di urto accidentale.

I materiali degli elementi che lo compongono devono conservare nel tempo le proprie caratteristiche fisico-chimiche, sotto le sollecitazioni termiche degli agenti fisici normalmente operanti e prevedibili nell'ambiente in cui si trovano, conservando le proprie caratteristiche.

Tale requisito deve essere soddisfatto sotto l'azione degli agenti chimici e biologici presenti normalmente nell'ambiente (aria, acqua, ecc.) nonché sotto l'azione degli usuali prodotti per la pulizia delle superfici.

3. Nel caso di impianti pubblicitari alimentati elettricamente, dovranno essere utilizzati impianti elettrici concepiti e realizzati in modo tale da garantire il massimo grado di sicurezza per il rischio elettrico e per quello delle scariche accidentali, nonché essere conformi alle disposizioni espresse dalle normative vigenti.

4. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse deve essere documentata.

5. I mezzi pubblicitari, ove consentito ai successivi articoli, possono essere luminosi (con sorgente luminosa interna costituita da cassonetti luminosi, filamenti neon ecc.) oppure illuminati indirettamente (con sorgente luminosa esterna diretta o riflessa dal supporto).

Tali sistemi di illuminazione devono essere concepiti e realizzati in modo da garantire il massimo grado di sicurezza per il rischio elettrico e per quello delle scariche accidentali, rispondere alle Direttive CEE, normative nazionali e norme DIN, UNI, NF ecc. in materia, nonché essere conformi alle norme vigenti per la realizzazione degli impianti e l'impiego dei materiali a regola d'arte.

I mezzi illuminanti devono altresì avere caratteristiche antinquinamento luminoso, ai sensi della normativa vigente, e devono essere preferibilmente dotati di lampade con la più alta efficienza possibile in relazione allo stato della tecnologia, oltre che di dispositivi che ne riducano, entro le ventiquattrore, l'emissione di luce in misura non inferiore al 30% rispetto al regime di piena operatività.

I mezzi luminosi non devono costituire elementi di disturbo per la circolazione dei mezzi, né verso le abitazioni limitrofe: se necessario dovranno essere opportunamente schermati, ed inoltre ogni fenomeno di inquinamento ottico o di abbagliamento diretto dovrà essere contenuto nei valori minimi previsti dalle norme tecniche e di sicurezza italiane ed europee. Sono vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento.

E' fatto espresso divieto di utilizzare, per fini pubblicitari, fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo.

Va adottata particolare cautela nell'uso di sorgenti luminose giallo-arancioni, rosse e verdi, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, ai sensi della normativa vigente.

Per gli impianti pubblicitari temporanei è ammessa, ove prevista, un'illuminazione esclusivamente di tipo indiretto, nel rispetto delle norme di cui ai commi precedenti.

6. Esteticamente, tutti gli impianti pubblicitari presenti nel territorio comunale non dovranno confondersi per forma, posizione o colore agli impianti della segnaletica verticale stradale, e non dovranno in alcun modo rendere poco visibile la suddetta segnaletica.

Art. 23 – Limitazioni e divieti in materia di pubblicità

1. Il presente Regolamento stabilisce che l'installazione di impianti pubblicitari è vietata:

- a. in posizioni che, ai sensi del vigente Codice della Strada e regolamento di attuazione, comportino interferenza o copertura visiva di impianti di segnaletica stradale, di numeri civici e targhe viarie, nonché sugli impianti di segnalazione;
- b. nelle isole di traffico, sui bordi dei marciapiedi, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 24 comma 7, e dei cigli stradali;
- c. sugli edifici destinati al culto, ai cimiteri e su eventuali muri di cinta degli stessi;
- d. sugli edifici aventi valore storico ed artistico;
- e. su balconi, ringhiere e parapetti, fatta eccezione per i cartelli "affittasi/vendesi" e gli striscioni autorizzati;
- f. su alberi o con aggancio agli stessi;
- g. in posizioni che non consentano uno spazio utile al transito pedonale o veicolare;
- h. in posizioni che possano interferire con impianti tecnologici, servizi pubblici o di pubblica utilità;
- i. in posizione in cui possa produrre abbagliamento attraverso sorgenti luminose o superfici rifrangenti;
- j. allorché costituisca ostacolo alla circolazione di persone invalide o con ridotta capacità motoria ai sensi di quanto previsto dal Codice della Strada;
- k. in posizioni dove qualora per dimensioni, forma, colori, disegno possano generare confusione con la segnaletica stradale, ovvero renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarre l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.

2. Nelle zone speciali, come definite al Titolo II – art. 25 del presente Regolamento, sono previste limitazioni e deroghe.

3. E' vietata sulle strade e sui veicoli qualsiasi forma di pubblicità il cui contenuto proponga messaggi sessisti o violenti o stereotipi di genere offensivi o messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso o dell'appartenenza etnica oppure discriminatori con riferimento all'orientamento sessuale, all'identità di genere o alle abilità fisiche e psichiche. Inoltre il contenuto dei messaggi pubblicitari non dovrà essere in contrasto con i principi della decenza e del pubblico decoro.

4. E' vietato l'utilizzo di raggi laser o di altri tipi di raggi luminosi emessi da proiettori rivolti anche verso l'orizzonte celeste.

5. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico fisso o mobile (pubblicità fonica) in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata in prossimità di case di cura e di riposo, in prossimità di edifici di culto, e di scuole durante le ore di lezione.

La pubblicità fonica è consentita, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, nei modi e nelle zone previste dal vigente Regolamento di attuazione del piano di classificazione acustica Comunale e dall'art. 56 del presente Regolamento.

6. La pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti condizioni e divieti:

- a. è vietato la distribuzione o il lancio su vie o piazze pubbliche;
- b. è vietato l'abbandono, nonché il deposito incontrollato di materiale pubblicitario sia su strutture insistenti su aree pubbliche, quali cassette per l'erogazione di servizi, gradini di accesso a vie, piazze e monumenti, ecc., nonché aree private aperte o esposte al pubblico, quali soglie o gradini di accesso a negozi, abitazioni, nonché poggiali, finestre, ballatoi, ecc.;
- c. è consentita la distribuzione nei pubblici esercizi;
- d. è consentita mediante consegna diretta alle persone.

TITOLO II – POSIZIONAMENTO E DIMENSIONAMENTO

Art. 24 – Collocazione, distanze e deroghe

1. All'interno del centro abitato, fermi restando i divieti stabiliti dall'art. 51 comma 3 del Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada e s.m.i., il posizionamento di cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari è autorizzato in deroga alle distanze previste dal comma 4 dell'art. 51, come disciplinato dall'art. 23 comma 6.

2. Distanze minime applicate nel senso delle singole direttrici di marcia:

- a. 3 metri dal limite della carreggiata e sempre al di fuori del marciapiede, ad esclusione di quanto previsto dai commi 6 e 7 del presente articolo;
- b. 25 metri dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
- c. 25 metri prima delle intersezioni;
- d. 20 metri dopo le intersezioni;
- e. 25 metri prima dei segnali di pericolo e prescrizione;
- f. 20 metri dopo i segnali di pericolo e prescrizione;
- g. 15 metri dai segnali di indicazione;
- h. 25 metri dagli impianti semaforici;
- i. 20 metri dagli imbocchi delle gallerie o sottopassi stradali o ferroviari;
- j. 20 metri dal punto di tangenza delle curve orizzontali;
- k. 20 metri dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi (cunette e dossi).

3. Le norme di cui al sopraindicato comma e quella di cui all'art. 51 comma 3 del Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada non si applicano per le insegne d'esercizio collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli e in aderenza a fabbricati o comunque a una distanza non inferiore a 3 metri dal limite della sede stradale, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1 del Codice della Strada.

4. Le distanze indicate al comma 2, a eccezione di quelle relative alle intersezioni, non devono essere rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a 3 metri dal limite della carreggiata.

5. Le distanze indicate al comma 2 non si applicano agli impianti installati ad una distanza dal margine della carreggiata, misurata perpendicolarmente all'asse della stessa, superiore a 15 metri.


6. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 metri dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, pali dell'illuminazione pubblica, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 metri, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione

fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

7. I manufatti pubblicitari che possono essere eventualmente collocati sul marciapiede o sui percorsi pedonali non devono costituire ostacolo o impedimento alla circolazione delle persone diversamente abili e dovranno garantire un passaggio libero per i pedoni di larghezza minima 140 cm; dovranno inoltre essere accostati al confine tra il marciapiede e le proprietà adiacenti.

In particolare è ammesso il posizionamento di impianti pubblicitari permanenti posti su percorsi pedonali e marciapiedi, perpendicolarmente al senso di marcia, in allineamento con pali dell'illuminazione pubblica posti nel margine interno del marciapiede, con costruzioni fisse, con muri e con i tronchi degli alberi, di altezza non inferiore a 3 metri; gli impianti dovranno essere posizionati il più possibile aderenti agli stessi e dovranno essere monopalo.

Tutti gli impianti insistenti su marciapiede o comunque su percorsi pedonali devono avere un'altezza min. di 2,20 m.



8. Le distanze dalle intersezioni in genere saranno calcolate a partire dal primo o ultimo punto di raccordo tra margini o cigli stradali intersecatisi (cfr. figura 1), ad eccezione delle rotonde, per le quali la distanza sarà misurata a partire dal margine esterno dell'anello (cfr. figura 2)




Fig. 2

Fig. 1

Art. 25 – Zone speciali

1. Sono considerate “zone speciali” quelle individuate attraverso appositi atti deliberativi di Giunta Comunale. In tali zone, ai fini della collocazione degli impianti e altri mezzi pubblicitari, sono previste ulteriori deroghe a dimensioni e distanze. L'autorizzazione sarà concessa previa valutazione da parte dei competenti uffici comunali.

2. Allo stato attuale, sono individuate le seguenti zone speciali:

- zona a) via Novara, dal km. 24+950 al km. 26+300 (S.S. 299) in considerazione della caratterizzazione commerciale;
- zona b) via Martiri dal km. 33+480 al km. 34+010 (S.S. 142) in considerazione della particolarità paesaggistica;
- zona c) via San Lorenzo in considerazione della particolarità paesaggistica;
- zona d) via Monterosa in considerazione della particolarità paesaggistica;

3. Deroghe e limitazioni nelle zone speciali:

zona a) sono concessi impianti pubblicitari di dimensioni fino ad un massimo di 18 mq. (es. 6x3)

zona b) sono concessi impianti pubblicitari di dimensioni fino ad un massimo di 18 mq. (es. 6x3) esclusivamente sul lato destro della strada;

zona c) la posa di impianti pubblicitari è consentita esclusivamente sul lato opposto al fiume Sesia;

zona d) la posa di impianti pubblicitari è consentita esclusivamente sul lato opposto al fiume Sesia, lato verso la ferrovia;

Art. 26 – Dimensione degli impianti

1. All'interno del centro abitato le dimensioni degli impianti pubblicitari sono stabilite dal presente Regolamento e sono così definite:

a. se collocati lungo le strade, parallelamente al senso di marcia dei veicoli, o in aderenza ai fabbricati, si osservano le seguenti dimensioni massime, a seconda della distanza dal limite della sede stradale:

- da metri 3.00 a metri 6.00: metri quadrati sei (6.00) es. 3x2;

- da metri 6.01 a metri 15.00: metri quadrati dieci (10.00) es. 3.15x3.15 o 4.00x2.50;

b. se collocati lungo le strade, perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli:

- da metri 3.00 a metri 15.00: metri quadrati sei (6.00);

- oltre metri 15.00: metri quadrati dieci (10.00).

2. Nelle zone speciali, indicate nell'art. 25 del presente Regolamento le dimensioni massime degli impianti pubblicitari sono di 18 metri quadrati.

3. Le insegne di esercizio, poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, possono raggiungere la superficie di 20 metri quadrati; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 metri quadrati, è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 m², fino al limite di 50 m².

Art. 27 - Deroghe

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di stipulare apposite convenzioni con gli operatori del settore in deroga alle presenti Norme, sempre che non siano in contrasto con le leggi vigenti in materia.

2. Possono essere previste, in casi particolari, a inappellabile giudizio dell'Amministrazione, deroghe alle distanze di cui all'art. 24 del presente Regolamento, sempre che non rechino intralcio alla circolazione stradale.

3. Gli impianti pubblicitari posti in opera per conto dell'Amministrazione Comunale, siano essi affissionali o temporanei, potranno essere ubicati, a discrezione della stessa, anche in deroga alle presenti norme.

TITOLO III – IMPIANTI PUBBLICITARI: TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE

Art. 28 - Impianti pubblicitari permanenti

1. Tra gli impianti pubblicitari permanenti, per la cui definizione si rimanda all'art.5 comma 2 lettera a del presente Regolamento, sono ammessi:

- Insegne di esercizio
- Targhe professionali
- Mezzi pubblicitari espositori a messaggi a variabilità continua o periodica legati propri delle attività commerciali o artigianali esercitate
- Bachecca o mezzo pubblicitario di servizio
- Scritte pubblicitarie su tenda solare
- Manufatto pubblicitario tridimensionale
- Preinsegna e segnali turistici e di territorio
- Cartello pubblicitario
- Impianto a messaggio variabile (rotor-video monitor)

- Mezzi pubblicitari nei distributori di carburante

Art. 29 - Insegne d'esercizio

1. Si definisce insegna d'esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, riportante il nome dell'attività, completate eventualmente da simboli e da marchi, realizzate e supportate con materiali di qualsiasi natura, installate nella sede dell'attività a cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie alla stessa (ovvero gli spazi e le aree limitrofe alla sede di attività, poste a servizio, anche non esclusivo, di essa), al fine di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica. Sono ammesse in tutto il territorio comunale, nel rispetto delle limitazioni previste dall'art. 49 del Regolamento di esecuzione del C.d.S.

Sono ammessi anche simboli e marchi di ditte diverse da quella principale, purché attinenti all'attività svolta dalla medesima. Se le iscrizioni sono realizzate in un alfabeto diverso da quello latino dovranno riportare la medesima dicitura in entrambi gli alfabeti.

2. Le insegne dovranno essere compatibili con le caratteristiche degli edifici e dell'ambiente in cui si inseriscono, e ai fini edilizi sono soggette all'autorizzazione paesaggistica, ove sussista tale vincolo, e rispettare il Piano del Colore del centro abitato, ove vigente.

Le insegne storiche esistenti, relative ai negozi di pregio all'interno del tessuto commerciale consolidato, formano oggetto di conservazione sotto il profilo formale e pertanto sono da ritenersi vincolate al mantenimento dello stato attuale. Si consente il ripristino di insegne storiche, qualora ne venga dimostrata la veridicità, mediante opportuna documentazione.

3. Le insegne si classificano in:

- a. insegne in sovrapposizione di facciata;
- b. insegne a bandiera;
- c. insegne isolate (con supporto proprio);
- d. vetrofania.

a. Insegne in sovrapposizione di facciata

Le insegne in sovrapposizione di facciata sono applicate frontalmente in aderenza alla parete su cui vengono installate e presentano la faccia decorata o scritta parallela alla facciata dell'edificio. Esse sono ammesse con le seguenti precisazioni:

- scritte su supporto trasparente, eventualmente affiancate da marchi o loghi, sono equiparate a lettere singole e pertanto ammissibili;
- insegne poste su recinzioni o cancelli sono equiparabili a insegne in sovrapposizione di facciata e pertanto soggette alle medesime regole.
- insegne di dimensioni max 30x30 cm o di superficie equivalente non luminose sono equiparabili alle professionali e pertanto ammissibili;

Sono equiparate alle insegne, le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono, anche realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro.

b. Insegne a bandiera

Le insegne a bandiera dovranno essere collocate ad un'altezza non inferiore a mt. 3,50 dal piano stradale ad eccezione di quelle riferite a rivendite di generi di monopolio, uffici postali, farmacie e posti di pronto soccorso: in questi casi saranno autorizzate in un solo esemplare per affaccio e dovranno limitarsi ad indicare il simbolo prescritto dalla normativa vigente. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare gli ambulatori pubblici e/o i posti di pronto soccorso; la croce luminosa indicante le farmacie, posta sulle pareti o nelle pertinenze accessorie delle stesse, è consentita nel numero massimo di una, anche bifacciale, per affaccio. Se la croce è a messaggi variabili deve indicare, anche ai fini dell'esenzione dall'imposta, i soli messaggi riguardanti gli orari di apertura; in caso contrario dovrà sottostare alle norme previste per le altre insegne a bandiera. Tutte le altre insegne a bandiera, se sporgenti su suolo pubblico, possono essere autorizzate esclusivamente in n.1 esemplare per ogni affaccio dell'esercizio previa valutazione dell'Ufficio competente.

c. Insegne isolate

Esse possono essere:

1. su palina, sollevate dal suolo e supportate da pali di sostegno vincolati al terreno;
2. a totem

1. insegne isolate su palina

Le insegne isolate sono strutture esterne agli edifici, autonome o raggruppate su un unico elemento espositivo, autoportanti, montate su supporto proprio e realizzate su manufatto rigido, anche plurifacciale, collocate nell'area privata di pertinenza dell'attività cui l'insegna si riferisce.

Esse possono essere collocate esclusivamente su area privata, senza possibilità di aggetto sul suolo pubblico, ad eccezione di quelle riferite a rivendite di generi di monopolio, uffici postali, farmacie e posti di pronto soccorso, che possono essere autorizzate su suolo pubblico in un solo esemplare, eventualmente in aggiunta rispetto all'insegna a bandiera sporgente dalla facciata, esclusivamente nei casi ove la stessa è difficilmente visibile dalla strada principale.

Tali impianti devono rispettare le condizioni e le distanze in merito agli incroci viabilistici e alla segnaletica stradale, a eccezione di quelle parallele al senso di marcia, distanti almeno 3 m dalla carreggiata, oppure in aderenza ai fabbricati; esse dovranno infine mantenere una distanza di 15 m da altri impianti pubblicitari di tipo permanente (cartelli, preinsegne e altri manufatti pubblicitari).

In caso di utilizzo delle pertinenze da parte di più attività, oppure nel caso di complessi commerciali, artigianali e industriali, è preferibile servirsi di un mezzo pubblicitario unitario che raggruppi più insegne purché riferite esclusivamente ad attività esercitate in loco; l'eventuale raggruppamento non deve tuttavia superare il numero massimo di 6 insegne.

2. insegne isolate del tipo "totem"

Le insegne isolate del tipo "totem" sono quelle caratterizzate da strutture di varia forma, realizzabili in materiali di vario tipo (metalliche, legno, plastiche) atte a costituire supporto per pannelli recanti impianti pubblicitari e/o elementi pubblicitari simbolici, anche con accentuata connotazione tridimensionale; possono essere realizzati su aree private e/o pubbliche e sono soggetti a quanto prescritto dal vigente Codice della Strada; possono essere luminosi o illuminati;

Sistemi di supporto: devono essere certificati da soggetto abilitato, in relazione al calcolo della stabilità (anche per spinte orizzontali), della fondazione, sistema di messa a terra, dell'idoneità dei materiali e finiture utilizzati, dell'eventuale adozione di impianti elettrici per l'illuminazione, secondo le normative vigenti.

Dovrà essere fornita certificazione in merito alla verifica di stabilità e sicurezza degli elementi costituenti il manufatto espositivo vero e proprio a firma di soggetto abilitato, come per il punto precedente.

La collocazione non dovrà costituire intralcio agli spazi di manovra, parcheggio e passaggio.

In relazione alle dimensioni delle installazioni proposte, sono consentiti ingombri contenuti entro le misure di mt. 2,00 x 1,50 (sagoma virtuale) fino all'altezza di mt. 2,20 da terra; al di sopra di tale altezza l'ingombro potrà essere incrementato fino ad una sagoma massima virtuale di mt. 5,00x1,50; l'asse longitudinale dell'installazione deve comunque essere posto sempre ortogonalmente rispetto all'asse stradale; l'altezza massima consentita è pari a 16,00 metri;

Qualora l'intervento ricada in area sottoposta a vincolo di tutela paesaggistica dovrà essere ottenuta preventivamente l'Autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

d. Vetrofanie

Si intende vetrofania la riproduzione su superfici vetrate di scritte a carattere permanente, costituite da caratteri alfanumerici oppure da immagini, simboli o marchi finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici. L'autorizzazione di tali mezzi pubblicitari ha durata di 3 anni ed è rinnovabile.

Art. 30 - Mezzi pubblicitari espositori a messaggi a variabilità continua o periodica propri delle attività commerciali o artigianali

1. Per mezzi pubblicitari espositori si intendono quei manufatti di tipo permanente che non rientrano nella definizione di insegna di esercizio di cui all'art. 29 del presente Regolamento né in quella di mezzi pubblicitari di servizio di cui all'art. 32, in quanto destinati alla diffusione di messaggi pubblicitari temporanei di tipo promozionale, esclusivamente legati all'attività esercitata, con variabilità continua (ad es. impianti pubblicitari a messaggio variabile) o periodica (ad esempio porta poster).

2. Tali impianti pubblicitari, se installati a muro o su supporto proprio, potranno essere posti esclusivamente nella sede dell'attività a cui si riferiscono o nelle aree di pertinenza private dell'esercizio stesso e dovranno sottostare alle limitazioni relative alle insegne di esercizio.

3. Se posti all'interno delle vetrine degli esercizi commerciali dovranno invece rispettare quanto previsto all'art. 53 del presente Regolamento.

4. Tali impianti pubblicitari dovranno contenere esclusivamente messaggi promozionali afferenti alle attività cui si riferiscono. Nel caso di messaggi con variabilità periodica, qualora si conoscano già i messaggi pubblicitari che si vogliono esporre durante il periodo di validità dell'autorizzazione, gli stessi dovranno essere presentati in sede di domanda.

Art. 31 - Targhe professionali

1. Si considera targa professionale il manufatto rigido, di forma piana, realizzato con materiali di qualsiasi natura, recante una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o marchi, installata in aderenza alla parete dell'edificio o alla recinzione in cui l'attività si svolge, a lato dell'ingresso pedonale o carraio di accesso o delle pertinenze accessorie, indicante professioni o attività in genere. Dimensione massima consentita 30x30 cm.

2. La targa non deve contenere messaggi pubblicitari, ma unicamente i dati del professionista o dello studio professionale, con eventuali loghi, titoli di studio, orari ecc. In caso contrario si configurerà come insegna di esercizio e sarà soggette alle medesime disposizioni.

3. Le targhe possono essere realizzate in: metallo (ottone, bronzo, rame, leghe leggere, acciaio ecc.), pietra, legno, materie plastiche.

4. L'installazione è ammessa:

- su facciata;
- in apposito porta targhe se esistente;
- all'interno della porta a vetri dell'ingresso;
- su cancellata, nei casi di assenza di altre posizioni idonee all'installazione;

5. Nel caso d'installazione di nuove targhe, esse dovranno uniformarsi per materiali e dimensioni a quelle preesistenti; qualora le targhe affisse in uno stesso edificio superino il numero tre, è preferibile la loro sostituzione con un unico porta targhe unificato, finalizzato a una collocazione regolare e omogenea per colore, dimensione e materiale, delle medesime;

6. Le targhe dovranno essere applicate solo su spazi neutri dell'edificio, con divieto di ricoprire elementi di particolare valenza compositiva o decorativa; la loro applicazione non dovrà in nessun modo ledere esteticamente la facciata dell'edificio;

7. Nel Centro storico, negli edifici di rilevanza storico artistica (anche se localizzati fuori dal centro storico) e negli edifici soggetti ai vincoli, le targhe devono essere installate nel rispetto del contesto ambientale e degli elementi architettonici e compositivi degli edifici, previo titolo autorizzatorio degli organi di tutela;

Art. 32 - Bacheca o mezzo pubblicitario di servizio

1. Per bacheca o mezzo pubblicitario di servizio si intende una vetrinetta con frontale apribile o a giorno o qualunque altro manufatto installato a muro o a terra su supporto proprio (ad es. lavagne, cavalletti ecc.), destinato all'esposizione o alla diffusione di informazioni, quotidiani, volantini o altri mezzi di stampa, menù, prezzi, tariffe o orari di esercizi commerciali o di pubblico esercizio, di servizio alle attività esercitate, anche a messaggio variabile, nonché alla pubblicizzazione di spettacoli teatrali o cinematografici. In questa categoria sono compresi anche i manufatti a rimozione quotidiana notturna. Tali impianti non potranno esporre pubblicità per conto terzi, ma potranno promuovere esclusivamente i prodotti afferenti alle attività esercitate, e dovranno essere posti nell'area di pertinenza dell'attività o comunque contigua ad essa.

2. Le bacheche poste in aderenza agli edifici o alle recinzioni devono attenersi alle limitazioni previste per le insegne di esercizio in sovrapposizione di facciata e, se sporgenti su suolo pubblico, alle sporgenze max indicate sul Regolamento Edilizio Comunale.

Art. 33 - Scritte pubblicitarie su tenda solare

1. Le tende pubblicitarie sono manufatti in tessuto o in materiali assimilabili posti esternamente a protezione di vetrine o ingressi recanti scritte o marchi relativi all'attività ivi esercitata. La collocazione di tende solari è disciplinata dall'art. 10 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Romagnano Sesia.
2. L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari su tende e cappottine parasole è soggetta all'autorizzazione prevista dalle normative vigenti. Sulle tende deve essere riportata la sola insegna dell'attività esercitata nell'unità immobiliare, con divieto di scritte pubblicitarie e cartelli di altra natura. Tali scritte dovranno essere a caratteri semplici, impressi sul tessuto della tenda stessa.
3. Le tende pubblicitarie sporgenti su suolo pubblico sono soggette al pagamento del canone previsto dal Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali.
4. Non è ammessa l'illuminazione.

Art. 34 - Preinsegne e segnali turistici e di territorio

1. Si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
2. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 m × 0,20 m e superiori di 1,50 m × 0,30 m. con una singola freccia direzionale all'interno della sagoma rettangolare. È ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di 6 preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni.
3. L'apposizione dei segnali turistici e di territorio è disciplinata dall'art. 134 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.
4. La gestione del servizio per i segnali ad uso turistico, industriale, artigianale e commerciale, può essere espletato direttamente dal Comune di Romagnano Sesia oppure da un concessionario, mediante stipula di apposita convenzione tra l'Amministrazione e la società concessionaria. Tale concessione verrà redatta con il preciso scopo di una corretta e trasparente gestione del servizio e con lo scopo di tutelare dal punto di vista legale ed economico il Comune di Romagnano Sesia.
5. Il servizio per la suddetta gestione di cui al comma 2, è istituito e disciplinato dalle normative vigenti in materia pubblicitaria, dal presente Regolamento e dalla convenzione stipulata con il concessionario, così da uniformare la tipologia dei cartelli, degli impianti e dei sistemi d'installazione ed è diretto a garantire specificatamente una corretta gestione e manutenzione degli impianti installati nel territorio, ed un corretto e trasparente rapporto tra l'Ente e i soggetti passivi richiedenti il presente servizio.

Art. 35 - Cartello stradale pubblicitario

1. Si definisce cartello un manufatto bidimensionale, mono o bifacciale, supportato da idonea struttura di sostegno ancorata permanentemente al suolo, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici effettuati direttamente su pannello rigido (mediante serigrafia, pellicola adesiva ecc.). E' utilizzabile su entrambe le facce anche per immagini diverse. I manufatti devono avere le caratteristiche come da art. 22 del presente Regolamento.

Art. 36 - Impianto a messaggio variabile - impianti di trasmissione e/o riproduzione immagini

1. Si definisce impianto a messaggio variabile un manufatto finalizzato alla pubblicità e/o propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse, tramite prismi rotanti a teli scorrevoli, led e diodi luminosi ecc., attraverso un controllo elettronico che gestisce la variabilità del messaggio.

2. Gli impianti non potranno avere una profondità maggiore di 30 cm., salvo la concessione di specifiche deroghe tecniche.

3. Tipologie e definizioni degli impianti:

a. Rotor

b. Video monitor (video- wall, schermo)

a. Rotor

Elemento mono o bifacciale, assimilabile ad un cartello per caratteristiche strutturali e formali, ancorato al suolo da idonea struttura di sostegno caratterizzato dalla presenza di cassonetto specificatamente realizzato per la diffusione di messaggi pubblicitari, mediante prismi rotanti e/o teli scorrevoli, con controllo elettromeccanico che garantisce la variabilità del messaggio.

L'impianto può essere luminoso o illuminato.

Le dimensioni degli impianti devono essere in relazione col contesto di installazione e comunque con dimensioni massime dell'area destinata ai messaggi pubblicitari di metri 3,00 x 4,00 (12 metri quadrati).

Altezza minima (margine inferiore) 2,20 metri; altezza massima (margine superiore) 5,50 metri.

b. Video monitor

Elemento mono o bifacciale assimilabile ad un cartello per caratteristiche strutturali e formali, vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno caratterizzato dalla presenza di cassonetto specificatamente realizzato per la diffusione di messaggi variabili caratterizzati dall'impiego di diodi luminosi, lampadine o simili attraverso un controllo elettronico che gestisce la variabilità del messaggio.

Le dimensioni degli impianti devono essere in relazione col contesto di installazione e comunque con dimensioni massime dell'area destinata ai messaggi pubblicitari di metri 3,00 x 4,00 (12 metri quadrati).

Altezza minima (margine inferiore) 2,20 metri; altezza massima (margine superiore) 6,50 metri.

4. Eventuali modifiche o aggiustamenti alle tipologie e agli standard sopra individuati dovranno essere approvati dal Comune;

Art. 36 bis – Prescrizioni e divieti

1. Gli impianti rotor/video monitor devono essere certificati, a firma di soggetto abilitato, in relazione al calcolo della stabilità (anche per spinte orizzontali), della fondazione, sistema di messa a terra, dell'idoneità dei materiali e finiture utilizzati, e del progetto illuminotecnico redatto da professionista iscritto in apposito albo e in conformità con le norme vigenti a tutela dell'inquinamento luminoso.

2. Dovrà essere fornita certificazione in merito alla verifica di stabilità e sicurezza degli elementi costituenti il manufatto espositivo vero e proprio a firma di soggetto abilitato, come per il punto precedente.

3. E' vietata l'installazione di impianti a messaggio variabile unicamente utilizzati per finalità pubblicitarie. A tal proposito per la tipologia "Video Monitor" il 15% dello spazio (immagine tempo) riservata alla pubblicità andrà riservata alla promozione di manifestazioni, attività svolte nel Comune di Romagnano Sesia e/o a messaggi aventi rilevanza pubblica. Per quanto riguarda la tipologia "Rotor" detto spazio riservato alla promozione di manifestazioni, attività svolte nel Comune di Romagnano Sesia e/o a messaggi aventi rilevanza pubblica dovrà essere pari al 20%

oppure potrà essere sostituito mediante l'integrazione dell'impianto pubblicitario con giornale a led (minimo due righe) ovvero di idonea bacheca informativa nella piena disponibilità del Comune;

4. Se collocati perpendicolarmente al senso di marcia detti impianti a messaggio variabile dovranno avere un messaggio fisso la cui variabilità abbia una frequenza minima di 8 secondi.

5. Il livello di luminosità non deve recare disturbo a persone o all'ambiente circostante e deve sottostare alle norme sull'illuminazione di cui all'art. 22 comma 5 del presente Regolamento

6. E' fatto divieto il collegamento a canali televisivi nazionali o internazionali, pubblici o privati per la trasmissione in diretta o differita dei programmi degli stessi.

7. L'impianto con i relativi sostegni sono da intendersi di proprietà della ditta concessionaria a cui carico saranno le spese assicurative, quelle inerenti la messa in opera, la manutenzione (ordinaria e straordinaria) la rimozione nonché ogni altra spesa di gestione comprensiva dei tributi locali.

Art. 37 - Pubblicità relativa a comunicazioni istituzionali

Tale tipologia impiantistica, riguardante esclusivamente l'attività istituzionale dell'Amministrazione comunale, potrà essere costituita da soluzioni tecnologicamente avanzate e dovranno avere un'identità visiva idonea al riconoscimento immediato da parte della cittadinanza.

Art. 38 - Impianti pubblicitari su elementi di arredo (transenne, pensiline)

1. Si definiscono impianti pubblicitari di servizio i manufatti aventi quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano (pensiline, cestini, panchine, transenne parapetonali) recanti uno spazio pubblicitario.

2. Rientrano tra tale tipologia di impianti quei manufatti finalizzati a contenere uno spazio pubblicitario in cambio della manutenzione, o di altra forma di intervento economico, di aree pubbliche.

3. Tali tipologie d'impianto pubblicitario possono essere posizionati dal Comune o da Ditta incaricata e sono oggetto di concessione con apposita convenzione.

4. Per tali tipologie di impianto, recanti uno spazio pubblicitario inferiore a mq. 3 non si applicano le distanze minime previste dall'art. 24 comma 2 del presente Regolamento purché siano garantite le esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

Art. 39 - Impianti pubblicitari all'interno di rotatorie

1. E' consentita, previa autorizzazione, l'installazione di cartelli pubblicitari al centro delle rotatorie nelle quali vi è un'area verde, la cui manutenzione è affidata a titolo gratuito a società private o ad altri Enti, alle seguenti condizioni:

- a. il cartello riporti esclusivamente il nome della ditta o Ente affidatari del servizio di manutenzione del verde, con esclusione di qualsiasi altra forma pubblicitaria;
- b. i cartelli dovranno avere una dimensione massima di cm 40 per lato;
- c. l'elemento pubblicitario dovrà essere supportato da idonea struttura di sostegno, dove la superficie pubblicitaria installata potrà essere monofacciale o bifacciale. La struttura deve essere caratterizzata da montante, collocata al suolo e tenuta da idoneo ancoraggio, da un telaio, dalla superficie da utilizzarsi per l'esposizione dei messaggi pubblicitari e da una cornice di finitura;
- d. i materiali dei supporti e delle plance dovranno essere cedevoli agli urti;
- e. il cartello non deve essere luminoso;
- f. il numero massimo di cartelli per rotonda è stabilito dal Codice della Strada.

Art. 40 - Pubblicità all'interno delle aree di parcheggio

1. E' consentita l'installazione di impianti pubblicitari all'interno delle aree di parcheggio a condizione che gli stessi non siano collocati:

- a. lungo il fronte stradale;
- b. lungo le corsie di accelerazione e decelerazione;
- c. in corrispondenza degli accessi;

2. La superficie di tali impianti non deve superare l'8% dell'area occupata dal parcheggio, così come stabilito dall'art. 52 del D.P.R. n. 495/1992 Regolamento di attuazione del Codice della Strada;

3. E' consentito, in eccedenza alla superficie pubblicitaria compresa nella misura percentuale precedente, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizio per l'utilizzo dello stesso entro il limite di mq. 2 per ogni servizio prestato;

4. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso l'area di parcheggio;

Art. 41 - Pubblicità all'interno delle stazioni di servizio carburante

1. E' consentita l'installazione di n. 1 insegna di esercizio della superficie massima di 4 metri quadrati all'interno delle stazioni di servizio di carburante, a patto che la struttura di sostegno sia installata nell'area privata o data in concessione, anche in deroga alla distanza del limite della carreggiata previsto all'art. 24 comma 2 lettera a., e comunque a condizione che gli stessi non siano collocati in corrispondenza degli accessi;
2. La suddetta disposizione si applica anche per il collocamento di un ulteriore manufatto, se disgiunto dall'insegna, recante l'indicazione dei prezzi dei carburanti. Altri messaggi (ad esempio: Self Service, Diesel, Benzina verde), dovranno trovare collocazione in allineamento all'impianto relativo all'insegna oppure a quello contenente i prezzi delle benzine;
3. I cartelli autoportanti non luminosi di modeste dimensioni, riportanti le indicazioni "Aperto - Chiuso", vanno di regola esposti all'interno dell'area di distribuzione carburanti, privata o data in concessione. Possono essere collocati anche su suolo pubblico, senza che vi sia intralcio alla normale circolazione pedonale che veicolare, solo nel caso in cui l'esposizione sul suolo del distributore non ne consenta la perfetta visualizzazione da parte dell'utente il cartello sul suolo pubblico, deve essere comunque posizionato nelle immediate vicinanze del distributore;
4. L'esposizione di forme pubblicitarie a tempo determinato, cosiddetta "temporanea", deve trovare collocazione totalmente all'interno dell'area di distribuzione carburanti, con divieto di ancoraggio a manufatti preesistenti sul fronte strada, quali insegne, prezziari, pali della pubblica illuminazione, alberi, e nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione;
5. Per ogni ulteriore disposizione si rimanda al D.P.R. n. 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 42 - Impianti pubblicitari su edifici sportivi

1. Sugli edifici sportivi di proprietà comunali possono essere installati, previa autorizzazione del Comune, impianti pubblicitari sulla base di progetti approvati dalla Giunta, tenuto conto dell'inserimento armonico degli stessi nella struttura esistente e nel rispetto dei limiti dimensionali previsti dal DPR 495/92 per gli impianti posti fuori dai centri abitati.
2. Gli spazi per tali impianti potranno essere concessi prioritariamente a Società sportive operanti nella struttura, sulla base della rilevanza sportiva delle stesse, a fronte del pagamento di apposite tariffe stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.
3. Le entrate relative alla pubblicità effettuata spettano alla società che ne ha richiesto l'installazione.
4. All'interno delle strutture sportive la pubblicità commerciale è consentita sulla scorta di specifica autorizzazione rilasciata dal Comune alle società sportive che utilizzano in via continuativa le stesse (qualora non espressamente prevista dalla convenzione in essere con la Società interessata) dietro corresponsione al Comune della tariffa stabilita con deliberazione di Giunta.
5. I soggetti autorizzati all'utilizzo degli spazi interni ed esterni sono responsabili della sicurezza, manutenzione e decoro della pubblicità installata e si assumono ogni responsabilità patrimoniale e civile per eventuali danni che possano derivarne a terzi, tenendo indenne, senza eccezioni, il Comune da ogni responsabilità.
6. Il contenuto dei messaggi pubblicitari dovrà rispettare quanto disposto dall'art. 23 comma 3 del presente Regolamento

TITOLO IV – PUBBLICITA' TEMPORANEA

Art. 43 – Definizione

1. Gli impianti pubblicitari temporanei, come meglio specificato all'art. 5 comma 2 lettera b. del presente Regolamento sono manufatti ad una o più facce aventi una struttura di sostegno e finalizzati

all'esposizione i messaggi correlati ad eventi, iniziative e promozioni di tipo culturale, sportivo, istituzionale o commerciale aventi carattere di provvisorietà, ossia una durata espositiva variabile a seconda delle tipologie e comunque non superiore a 12 mesi.

2. I mezzi pubblicitari temporanei non possono essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l'installazione di impianti pubblicitari ai sensi dell'art. 24 del presente Regolamento.

3. Le superfici espositive e di sostegno devono essere costituite da materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici, e i mezzi pubblicitari devono essere stabilmente ed opportunamente ancorati al suolo o agli appositi sostegni.

Art. 44 – Tipologie

1. Gli impianti di pubblicità temporanea consentiti sono:

- Striscione
- Stendardo
- Locandina
- Cavalletto
- Cartello pubblicitario di cantiere
- Insegna d'esercizio temporanea su cantiere
- Teli pubblicitari su ponteggi
- Segno orizzontale reclamistico
- Allestimento pubblicitario di vetrine
- Sosta di veicoli attrezzati e/o adibiti a impianti di pubblicità o propaganda

Art. 45 – Striscione

Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una propria superficie di appoggio. Può essere luminoso per luce indiretta.

Tali impianti dovranno essere realizzati in materiale resistente agli agenti atmosferici ed essere saldamente ancorati alle strutture in modo tale da evitare l'effetto vela, nonché dotati di meccanismi di sicurezza atti ad evitare la caduta sulla pubblica via.

Laddove il messaggio pubblicitario sia finalizzato ad attività lucrative, l'esposizione di striscioni è ammessa limitatamente alle disponibilità di spazi di volta in volta accertate. In caso di richieste eccedenti tale disponibilità, verrà comunque data priorità agli striscioni a carattere non lucrativo.

L'utilizzo di striscioni non è consentito per veicolare propaganda di carattere politico o ideologico.

La posa di striscioni è consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale.

Il bordo inferiore dello striscione, se posizionato al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,10 m rispetto al piano della carreggiata.

Gli striscioni possono essere fissati solo ad appositi ancoraggi a ciò predisposti; è vietato in ogni caso l'ancoraggio a supporti come pali della luce, semafori, impianti di arredo urbano e stradale, altri impianti di pubblicità, monumenti, etc.

Superficie massima: 6,00 metri quadrati

Art. 46 - Stendardo, telo o bandiera

Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una propria superficie di appoggio. Può essere sostenuto da una struttura ancorata a terra (tipo banner o vela) o vincolata ad edifici, anche sporgente a bandiera (tipo bandiere pubblicitarie) oppure in aderenza a recinzioni. Può essere luminoso per luce indiretta. Se tale impianto si configura a carattere permanente, tale da pubblicizzare la sede di esercizio, verrà equiparato ad insegna di esercizio, di cui dovrà rispettarne le caratteristiche.

L'impianto pubblicitario dovrà essere realizzato in materiale resistente agli agenti atmosferici ed essere saldamente ancorato alla struttura di sostegno in modo tale da evitare l'effetto vela ed evitare la caduta sulla pubblica via, qualora aggetti su suolo pubblico.

Il bordo inferiore dello stendardo, se posizionato al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,10 m rispetto al piano della carreggiata.

Superficie massima: 6,00 metri quadrati

Art. 47 – Locandina

Manifesto cartaceo, o comunque privo di rigidità, applicato su idonea struttura rigida di sostegno, finalizzato alla pubblicizzazione di iniziative temporanee di carattere commerciale, culturale o sportivo. Se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido. Può essere bifacciale e luminosa per luce indiretta. E' vietata l'installazione di tali impianti su paline di segnali stradali e semafori, su opere d'arte, monumenti, parapetti ed altri elementi architettonici

Superficie massima: 1,50 metri quadrati.

Art. 48 – Cavalletto

Elemento bidimensionale che può essere bifacciale reclamizzante l'attività, le relative offerte e servizi. Può essere posizionato su area pubblica, in questo caso necessita di autorizzazione.

La struttura non deve essere ancorata al suolo e il materiale utilizzato, per quanto non attaccabile da agenti atmosferici, non deve essere in metallo.

Non devono superare il mezzo metro quadrato di base ed un metro di altezza e non possono essere luminosi.

Tempi di esposizione massimo 15gg. prorogabili di altri 15gg. previa disponibilità di volta in volta concordata.

Decorsi tali termini lo stesso messaggio pubblicitario non può essere riproposto nella medesima postazione se non dopo un intervallo di almeno 15gg.

a. Tempo di esposizione per striscioni, locandine, stendardi, teli e bandiere: è limitata al periodo di svolgimento delle manifestazioni, spettacoli, eventi, iniziative o attività di carattere commerciale a cui si riferisce, oltreché alla settimana precedente e alle 24 ore successive allo stesso, come previsto dall'art. 51 comma 10 del Regolamento di esecuzione del C.d.S.

L'esposizione di locandine, striscioni e stendardi, ecc. è consentita per la promozione pubblicitaria di manifestazioni, spettacoli, eventi, iniziative o attività di carattere commerciale e non.

Se di carattere non lucrativo, locandine, striscioni e stendardi possono riportare, oltre al titolo, luogo e periodo di svolgimento dello spettacolo, manifestazione o evento, anche il marchio o la denominazione di enti, associazioni, ditte o sponsor in generale.

L'installazione dei mezzi pubblicitari sopraindicati è disciplinata ai sensi dell'art. 51 comma 10 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i. a eccezione degli striscioni, locandine e stendardi per i quali il suddetto articolo prevede una riduzione della distanza dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari ridotta a 12,5 metri.

È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione rilasciata per striscioni, locandine e stendardi di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

b. Numero massimo di locandine e stendardi, teli e bandiere autorizzabile nel centro abitato:

- via Novara (S.P.299): n. 20
- via Caduti sul Lavoro (S.P. 107): n. 10
- via dei Martiri (S.P. 142): n. 20
- corso Valsesia: n. 6
- altre vie comunali: n. 10 per via.

Art. 49 - Cartello pubblicitario di cantiere

Manufatto bidimensionale, mono o bifacciale, vincolato al suolo o a strutture temporanee di cantieri edili, quali ponteggi, recinzioni o parti di edificato, recante messaggi pubblicitari attinenti le attività del cantiere, pubblicizzante la costruzione di immobili o finalizzato alla compravendita degli stessi.

Tali mezzi pubblicitari dovranno essere posti all'interno dell'area di pertinenza occupata dal cantiere edile o in corrispondenza della recinzione, senza sporgere su area pubblica, e dovranno esporre messaggi pubblicitari esclusivamente riferiti all'intervento edilizio in corso di esecuzione.

Se posti al di fuori dell'area di cantiere saranno considerati al pari delle installazioni pubblicitarie permanenti e dovranno attenersi ai criteri di cui all'art. 35 del presente Regolamento.

La durata massima dell'impianto è stabilita in relazione alla durata delle opere edilizie, che devono essere legittimate da regolare atto abilitativo. La validità dell'autorizzazione sarà di 12 mesi, eventualmente prorogabile a seguito di proroga dell'atto abilitativo di cui sopra. Il cartello indicatore dei lavori edili, riportante i dati del committente, del direttore dei lavori, dell'impresa costruttrice e le altre indicazioni di legge, di dimensioni non inferiori a 1 x 0,70 m, non è soggetto al presente Regolamento, ma potrà essere integrato al cartello pubblicitario della realizzazione edilizia in corso di esecuzione.

Superficie massima: 18,00 mq.

Art. 50 - Insegna d'esercizio temporanea su cantiere

Sono quelle insegne che, nei cantieri, recano le indicazioni delle ditte che eseguono i lavori. Possono essere autorizzate per un periodo di 12 mesi, eventualmente prorogabile di ulteriori 12 mesi.

Superficie massima: 6,00 mq.

Art. 51 - Teli pubblicitari su ponteggi

Manufatto bidimensionale realizzato con materiali di qualsiasi natura, privo di rigidità propria, di grande superficie, mancante di una superficie di appoggio e retto da una struttura di sostegno rigida vincolata a strutture di elevazione, quali cesate o ponteggi di cantiere o facciate di costruzioni in occasione di lavori edili, finalizzato all'esposizione di messaggi pubblicitari per il periodo strettamente necessario all'effettuazione dei lavori su immobili, monumenti e fontane, alle seguenti condizioni:

- nel caso di beni soggetti a vincolo o ricadenti in zone vincolate ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, qualora la pubblicità sia stata previamente autorizzata dall'autorità preposta al vincolo, il messaggio pubblicitario costituito da un'unica immagine, non può occupare più del 50% della superficie della facciata del ponteggio interessato (nel calcolo della percentuale si deve escludere la parte sotto il paraschegge) e deve rispettare le partiture architettoniche riprodotte nel "trompe l'oeil" (letteralmente "inganna l'occhio");

- nel caso d'installazioni su beni non compresi nei luoghi individuati dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, il messaggio non potrà occupare più dell'80% della superficie del ponteggio;

- la superficie del ponteggio non interessata dal messaggio pubblicitario dovrà comunque essere coperta con un telo di colore chiaro, mantenuto in perfetto stato di decoro e sicurezza.

In base alle finalità cui è destinato può essere di tipologia artistica, se riproduce immagini riferite alle decorazioni di facciata, riprese fotografiche o riproduzioni di opere d'arte, oppure pubblicitaria, riportante messaggi pubblicitari a mezzo di scritte e/o immagini, o infine mista, se combina in vario modo la tipologia artistica con messaggi pubblicitari.

Possono essere autorizzate per un periodo di 12 mesi, eventualmente prorogabile di ulteriori 12 mesi.

Art. 52 - Segno orizzontale reclamistico

Riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari.

L'apposizione è disciplinata ai sensi dell'art. 51 comma 9 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

Art. 53 - Allestimento pubblicitario di vetrine

1. Si definisce allestimento pubblicitario di vetrine qualunque mezzo multimediale, locandina, manifesto, bacheca a tiranti o altra tipologia di manufatto a carattere pubblicitario di tipo temporaneo o a messaggi variabili nel tempo, ancorché luminoso o illuminato, posto in adiacenza alla superficie vetrata dei negozi, internamente ad essa, in modo tale che lo stesso sia visibile solo ed esclusivamente dalla strada pubblica, di dimensioni superiori a 0,5 mq per vetrina, tendente a pubblicizzare messaggi pubblicitari e/o propagandistici attinenti all'attività esercitata.

Insegne di esercizio o altri manufatti permanenti ad esse assimilabili, seppur posti all'interno della vetrina e visibili esclusivamente dalla strada, saranno equiparati ad insegne di esercizio su vetrina (vetrofanìa) di cui all'art. 29 comma 3 lettera d) e dovranno pertanto essere regolarmente autorizzate.

Non sono considerati mezzi pubblicitari i prodotti in vendita esposti.

2. Ai sensi dell'art. 6 comma 2 lettera e. del presente Regolamento, l'esposizione in vetrina sia di messaggi di tipo temporaneo riferiti all'attività esercitata nei locali (avvisi al pubblico, vendite

promozionali e di fine stagione, avvisi di prossima apertura), sia di messaggi o mezzi pubblicitari variabili periodicamente, non dovrà essere sottoposta a domanda di autorizzazione ma esclusivamente a denuncia presso il Soggetto incaricato della riscossione del tributo ed eventuale pagamento della relativa imposta.

Art. 54 – Pubblicità itinerante

1. La pubblicità effettuata per conto proprio o altrui attraverso veicoli e/o velocipedi pubblicitari (ad esempio "Camion Vela") appositamente adibiti e circolanti nel territorio comunale non è sottoposta ad autorizzazione. I mezzi pubblicitari "mobili" possono sostare sulle aree pubbliche, comprese quelle destinate a parcheggio, anche regolamentato, per soste di breve durata e comunque non superiori alle 48 ore. Nel caso di sosta prolungata oltre l'ora, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, altrimenti tali impianti verranno considerati stabili e sottoposti alla procedura autorizzatoria ed impositiva prevista per gli impianti fissi annuali.

2. La sosta dovrà avvenire nel rispetto della segnaletica orizzontale, ove presente, e di tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente sulla circolazione stradale, senza che il posizionamento del mezzo pubblicitario pregiudichi la visibilità della segnaletica stradale o la sicurezza della stessa; il posizionamento dei veicoli non deve impedire la visibilità di altri impianti pubblicitari già installati; il posizionamento dei veicoli non deve impedire l'accessibilità a passi carrai o accessi pedonali né a percorsi pedonali o carrabili.

3. Quanto indicato ai commi precedenti del presente articolo è valido anche per la sosta in area privata con visibilità allargata alla strada pubblica.

4. E' in ogni caso vietata la sosta da parte di tali veicoli su aree private in aree soggette a vincolo ambientale.

TITOLO V – ALTRE FORME DI PUBBLICITA'

Art. 55 - Pubblicità effettuata su veicoli

1. Sui veicoli è autorizzata l'apposizione di pubblicità ai sensi dell'art. 57 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada.

2. Come previsto dal comma 821, lett. e), art. 1 della Legge n. 160/2019, la domanda è assolta da una comunicazione o richiesta, da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone, prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari.

3. E' soggetta al pagamento del canone come da Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali.

4. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 56 – Pubblicità fonica

1. La pubblicità fonica eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o da altro luogo pubblico, è consentita dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00;

2. E' consentita, previa autorizzazione comunale e pagamento dell'imposta di legge, la diffusione sonora di messaggi relativi ad avvenimenti e manifestazioni aventi finalità sociali, culturali, politiche e di rilevante interesse pubblico, nonché per quegli eventi promossi o patrocinati dal Comune.

3. L'istanza per la concessione dell'autorizzazione dovrà indicare, oltre al nominativo del richiedente, l'indicazione del mezzo utilizzato (tipo di veicolo, targa, destinazione ed uso), la copia della carta di circolazione nonché il periodo di effettuazione della pubblicità in oggetto.

4. E' vietata la pubblicità con mezzi acustici in prossimità di case di cura e di riposo ed in prossimità di edifici di culto e di scuole, durante le cerimonie e le ore di lezione.

5. Nei casi in cui tale forma pubblicitaria venga autorizzata, essa non deve superare come intensità della voce e dei suoni emessi i limiti massimi di esposizione stabiliti dalle normative nazionali vigenti, nonché dal regolamento comunale in materia d'inquinamento acustico.

Inoltre, dovrà essere obbligatoriamente interrotta durante il transito dei mezzi di soccorso aventi in funzione il dispositivo sonoro d'emergenza, di processioni e cortei, o in occasione della diffusione di messaggi sonori da parte delle forze di Polizia o della Protezione Civile. Il messaggio fonico, in caso di fermata di autoveicoli per motivi di traffico o altro, va interrotto.

6. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dall'art. 7 della Legge n. 130 del 24 aprile 1975 in materia di propaganda elettorale.

Art. 57 - Volantinaggio e pubblicità commerciale

1. E' consentita la distribuzione di volantini su tutto il territorio comunale di tipo commerciale, politico, sindacale, culturale, sportivo e religioso, o comunque a risvolto sociale.

2. I volantini distribuiti dovranno avere modeste dimensioni, e comunque preferibilmente non superiori a quelle di un foglio formato A4 (cm 29,7 x 21).

3. Come previsto dal comma 821, lett. e), art. 1 della Legge n. 160/2019, la domanda è assolta da una comunicazione o richiesta, da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone, prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari; nella predetta comunicazione dovrà essere riportato il luogo, la durata e il numero delle persone impiegate per l'effettuazione della suddetta attività pubblicitaria.

4. All'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione dei servizi, e nei locali di pubblico spettacolo, è consentita la presenza di materiale pubblicitario cartaceo o similare o con mezzi audiovisivi per pubblicità per conto terzi.

5. E' vietata la distribuzione di adesivi, nonché la distribuzione di volantini di qualsiasi forma pubblicitaria se effettuata mediante lancio da veicoli in movimento o la collocazione su veicoli in sosta in assenza di persona.

6. E' soggetta al pagamento del canone come da Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali.

7. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

8. Divieti: si veda il Titolo I, art. 23, comma 5.

Art. 58 - Pubblicità effettuata da aeromobili

1. La pubblicità effettuata attraverso l'utilizzo di aeromobili e mongolfiere mediante scritte e striscioni potrà essere autorizzata solo per l'esclusivo sorvolo del territorio urbano. Sono fatti salvi e impregiudicati i diritti riservati alle autorità competenti sulla regolarità dei permessi per il volo.

2. I palloni frenati o simili sono consentiti solo in occasione di manifestazioni e nelle adiacenze dei luoghi in cui si svolgono; qualora fossero ancorati su aree pubbliche dovranno sottostare alla disciplina relativa all'occupazione del suolo pubblico e al pagamento del relativo canone.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 59 – Responsabilità per la manutenzione

1. Tutti i soggetti richiedenti l'Autorizzazione all'installazione sono ritenuti sempre responsabili del buon mantenimento degli impianti, pena la decadenza dell'Autorizzazione rilasciata. Qualora i sostegni

risultino abbattuti, deteriorati o danneggiati, tutti i titolari delle autorizzazioni per tale impianto saranno obbligati alla rimozione e sostituzione, pena la decadenza delle Autorizzazioni rilasciate.

Per eventuali danni a persone o cose causate dagli impianti e dai relativi sostegni sono da ritenersi responsabili tutti i soggetti autorizzati per l'impianto.

2. Nel caso di affidamento a terzi degli impianti pubblicitari appartenenti al Comune, la responsabilità per la manutenzione di tipo ordinario e straordinario sarà a cura del concessionario, così come stabilito dalla concessione stipulata tra l'Ente e la Società concessionaria.

Art. 60 - Attività di accertamento

1. All'accertamento delle violazioni dal presente Regolamento, oltre alla Polizia Locale ed ai restanti agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria provvedono, ai sensi della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 179 il Responsabile dell'entrata nonché altri dipendenti del Comune o del concessionario, qualora il servizio sia stato affidato in concessione, e ai quali, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.

2. Il personale di vigilanza, è tenuto e autorizzato a eseguire sopralluoghi e accertamenti in luoghi pubblici, aperti al pubblico o privati, per l'irrogazione delle sanzioni stabilite dal Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali e dal presente Regolamento.

3. L'avviso di accertamento emesso a seguito di una rilevazione fatta da un soggetto, comunque incaricato dal Comune o dall'eventuale concessionario, diverso dalle figure individuate al comma 1, rimane a tutti gli effetti valido purché venga redatto sulla base della rilevazione svolta e della documentazione che questo avrà prodotto (immagini fotografiche etc.).

4. Copia dei verbali redatti dall'organo accertatore, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al concessionario.

5. Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato alla vigilanza, verrà contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che deve provvedere entro il termine fissato. Decorso tale termine il Comune e/o il concessionario, valutate le osservazioni avanzate dal soggetto, provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.

Art. 61 - Mezzi pubblicitari abusivi

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità:

a. esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite nell'autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità;

b. per le quali, dopo la denuncia di cessazione, non consegue l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto;

c. per le quali siano omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti dell'imposta;

d. protratte oltre il termine stabilito nell'atto di autorizzazione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;

e. mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione o dichiarata la revoca o la decadenza;

f. attuate e mantenute in opera durante periodi in cui sia stata dichiarata dalla Autorità la sospensione dell'attività cui sono connesse;

g. effettuate da persona diversa dal concessionario salvi i casi di subingresso regolarmente avvenuti.

2. Ogni abusivismo sarà sanzionato così come previsto dalle normative vigenti.

Art. 62 - Ordinanza del Sindaco

1. Il Sindaco, anche prima della scadenza dell'autorizzazione, ha la facoltà di ordinare la rimozione o lo spostamento di qualsiasi mezzo pubblicitario o freccia privata d'indicazione installata nel territorio del Comune, quando ciò sia imposto da esigenze di sicurezza, servizio, di viabilità, lavori di pubblica utilità, o qualsiasi altra esigenza per il quale si consideri necessaria la rimozione. La rimozione dell'elemento

pubblicitario o freccia d'indicazione imposta con Ordinanza del Sindaco spetta all'intestatario dell'autorizzazione o al concessionario dell'impianto, che dovrà provvedere entro la data prevista nell'atto.

Nell'ordinanza viene altresì prevista, in caso di mancato spostamento o rimozione entro il termine prefissato, la rimozione d'ufficio ed il successivo deposito a spese dell'utente. L'elemento rimosso verrà depositato presso il magazzino della segnaletica comunale, e sarà a disposizione del proprietario entro e non oltre il termine di 60 giorni dal giorno dell'avvenuta rimozione. Trascorso inutilmente il suddetto termine, i mezzi pubblicitari verranno considerati abbandonati. Il Comune potrà deciderne l'utilizzo o la distruzione, ponendo nel secondo caso a carico del trasgressore, le spese di smaltimento e distruzione.

2. Nel caso di mezzi pubblicitari esposti abusivamente, quest'ultimi possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza sarà riportato il termine entro il quale gli interessati potranno richiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

3. Sia nel caso di spostamento che di rimozione, gli utenti non hanno diritto a compensi o indennizzi di sorta oltre a quelli previsti dalla normativa vigente.

4. I supporti (tralicci di sostegno, pali, cassonetti, telai) devono essere rimossi unitamente la pubblicità per la quale risulti necessaria la rimozione.

Art. 63 - Sanzioni amministrative

1. L'installazione abusiva di qualsiasi mezzo pubblicitario, le installazioni effettuate per tipologia, misura, posizione, caratteristiche tecniche in materia difforme all'autorizzazione, l'affissione abusiva dei manifesti, locandine o altro materiale cartaceo, effettuata con qualsiasi materiale non idoneo al fissaggio, sia in qualsiasi luogo soggetto a pubblico passaggio e su qualsiasi tipo di supporto che violino le disposizioni stabilite dal presente Regolamento e le norme vigenti in materia, sono sottoposte all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 23 comma 11 e seguenti del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

La sanzione amministrativa per la violazione delle norme del presente Regolamento non sostituisce le altre eventuali sanzioni previste da altre normative in materia.

2. Il verbale riportante gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione inflitta è notificato, a cura dell'Ufficio di Polizia Locale agli interessati, entro il termine di 90 (novanta) giorni dall'accertamento delle violazioni. Il verbale di accertamento della violazione contiene altresì l'intimazione al trasgressore a rimuovere l'impianto pubblicitario abusivo entro il termine di 10 (dieci) giorni, decorrenti dalla data di notifica del verbale stesso. In caso di strada appartenente ad Ente diverso dal Comune, il verbale verrà inviato allo stesso per gli adempimenti di competenza.

3. Il pagamento della sanzione, anche in misura ridotta, non sana l'installazione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di autorizzazione.

Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero patrimoniale del Comune, o nel caso in cui l'ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel Codice della Strada e nel presente Regolamento, il Comune esegue senza indugio la rimozione del mezzo, addebitando al trasgressore le spese di rimozione, deposito ecc. mediante rimborso con avviso notificato a mezzo di raccomandata A/R o P.E.C.

Se il pagamento delle suddette spese non è effettuato entro il termine prestabilito, si procede al recupero coattivo del credito con le modalità previste dalle normative vigenti e con ogni spesa di riscossione a carico dell'interessato.

4. I supporti (tralicci di sostegno, pali, zanche, cassoni illuminati, telai, quadri di affissioni ecc.) degli impianti abusivi devono essere rimossi unitamente alla pubblicità. L'ordine di rimozione comporta l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

5. L'Ente proprietario della strada procede d'ufficio alla rimozione dell'impianto abusivo qualora non vi provveda direttamente il trasgressore, con addebito delle spese relative a carico dello stesso e nel caso di affissione a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria. Il Comune non risponde di eventuali danni conseguenti alle operazioni di rimozione.
6. Il mezzo pubblicitario rimosso d'ufficio è depositato in appositi spazi. L'Ente proprietario della strada non risponde di eventuali danni né in caso di deterioramento, furto o smarrimento dell'impianto rimosso.
7. La defissione o il danneggiamento dei manifesti di copertura della pubblicità abusiva configura gli estremi della fattispecie di cui all'art. 664 del Codice Penale, salvo che il fatto non integri il più grave reato di lesione del regolare funzionamento dell'attività amministrativa e del prestigio degli organi pubblici.
8. Ove il responsabile dell'esposizione abusiva non adempia al pagamento delle spese nel termine indicato nella richiesta, al debito relativo si applicherà la procedura per la riscossione coattiva.
9. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e possono essere destinati al potenziamento e miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione o all'aggiornamento del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.
10. Nel caso di violazioni compiute dallo stesso soggetto con lo stesso mezzo pubblicitario o con più mezzi, si applica una sanzione distinta per ogni singola violazione per ciascun mezzo.

Art. 64 - Sanzioni tributarie ed interessi

1. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni tributarie e degli interessi nell'ambito del canone patrimoniale si rimanda a quanto stabilito nel Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali.

Art. 65 - Rimozione e rinuncia

1. Costituisce obbligo della rimozione integrale dell'impianto e dei suoi supporti nonché il ripristino dello stato dei luoghi, ed il pagamento dei relativi oneri dove previsti:
 - a. la denuncia di cessazione della pubblicità corredata con tutti i dati identificativi del mezzo pubblicitario;
 - b. l'estinzione dell'autorizzazione (Titolo I – art. 18 del presente Regolamento);
 - c. la revoca dell'autorizzazione (Titolo I – art. 20 del presente Regolamento);
 - d. la decadenza dell'autorizzazione (Titolo I – art. 19 del presente Regolamento);
 - e. qualsiasi violazione dei vincoli stabiliti nel presente Regolamento e dalle normative vigenti;
 - f. nei casi previsti dall' art. 59, 60 e 61 del presente Regolamento.
2. La rinuncia ad una esposizione regolarmente autorizzata comporta:
 - a. il pagamento dell'imposta e di tutti gli oneri comunque dovuti;
 - b. la rimozione dell'impianto pubblicitario e del ripristino dei luoghi ove era installato;
 - c. in caso di mancata rimozione da parte del proprietario dell'impianto, il mezzo potrà essere rimosso dall'Amministrazione Comunale che lo restituirà solo previo pagamento delle spese sostenute per la rimozione ed il deposito. Se entro il termine di 60 giorni l'interessato non provvederà al pagamento delle spese e al ritiro del mezzo pubblicitario, quest'ultimo potrà essere distrutto addebitandone le spese al rinunciatario;
 - d. la distruzione del mezzo non esenta il rinunciatario al pagamento delle spese di rimozione, deposito e distruzione dell'impianto pubblicitario.

Art. 66 - Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati "RGPD") e ss.mm.ii.

Art. 67 - Norme transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le altre norme di leggi e regolamenti vigenti in materia.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate, ove incompatibili, tutte le disposizioni contenute in altri Regolamenti comunali che disciplinano la materia del presente Regolamento a esclusione delle disposizioni contenute nel Regolamento Edilizio vigente.
3. I mezzi pubblicitari già autorizzati e installati nel territorio comunale possono essere mantenuti in deroga alle disposizioni delle presenti norme fino alla loro modifica strutturale o al rinnovo.